



Dipartimento
Mercato del Lavoro

DL RILANCIO: MISURE PER L'EMERGENZA COVID-19

Cassa integrazione in deroga (CIGD)

A chi spetta?

I datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni

Quali lavoratori possono beneficiarne?

I lavoratori in forza presso l'azienda alla data del 25 marzo 2020, anche senza un'anzianità di 90 giorni

Da quando si può chiedere?

Decorrenza a partire dal 23 febbraio

Per quante settimane al massimo?

Nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nello stesso periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato il periodo di nove settimane precedenti.

E' inoltre riconosciuto un periodo di ulteriori quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 utilizzabili se disponibili ulteriori risorse.

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire di queste quattro settimane anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020 a condizione che gli stessi datori di lavoro abbiano già usufruito delle altre 14 settimane precedenti a causale Covid-19.

Il datore di lavoro quale procedura sindacale deve espletare?

Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è prevista l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, anche per via telematica, con le Organizzazioni sindacali

Il datore di lavoro a chi deve presentare la domanda?

NB Per queste ulteriori 9 settimane previste dal Decreto Rilancio (DL. 34/20) direttamente all'INPS

Come viene pagata la cassa integrazione?

Esclusivamente con pagamento diretto da parte dell'INPS.

Il datore di lavoro che chiede il pagamento diretto all'INPS, deve presentare la domanda entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipo del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Quando il datore di lavoro manda i dati completi, l'INPS procede, entro 30 giorni, con il pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi impropriamente anticipati.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGITI
ALLA TUA CATEGORIA SINDACALE
O ALLA SEDE CGIL TORINO PIU' VICINA A TE.**

LA CGIL TORINO AL TUO FIANCO, SEMPRE!